

Cuneo, 22 aprile 2015  
Protocollo 24113

Affidamento del servizio di gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle sanzioni del codice della strada e di quelle relative a violazione ai regolamenti comunali, nonché in tutte le altre entrate patrimoniali del Comune di Cuneo e di altri enti — [C.I.G. 6160602199]

### Chiarimento n. 6

**A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:**

- il bando di gara è stato redatto secondo il combinato disposto dell'articolo 83 del Codice e degli articoli 120 e 283 Regolamento. L'articolo 4 "Criterio di aggiudicazione" del disciplinare di gara delinea in modo dettagliato criteri di valutazione dell'offerta tecnica [criterio 1,2,3,4 e 5 di natura qualitativa e criterio n. 6 di natura quantitativa] e dell'offerta economica. A ciascun criterio è stato attribuito un peso numerico che esprime l'importanza che la stazione appaltante attribuisce al criterio di valutazione al fine di garantire un corretto rapporto qualità/prezzo. Tali pesi globalmente sono pari a cento;
- il bando di gara non prevede suddivisioni in lotti;
- in relazione all'articolo 2 "Soggetti ammessi alla gara" del disciplinare di gara — punto 3): requisito di capacità tecnico-professionale", per la partecipazione alla gara è necessario aver svolto nell'ultimo triennio [2011-2012-2013] un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto per conto di almeno 3 [tre] Comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti. Per servizio analogo si intende di aver svolto il servizio di riscossione coattiva per almeno una delle seguenti tipologie di entrata: ICI/IMU — TARSU/TARES — PUBBLICITA' — CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA — ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI. Non è ritenuto sufficiente, ai fini di cui sopra, il servizio di supporto inteso come semplice servizio di consulenza all'amministrazione comunale nella gestione della riscossione coattiva di tributi;
- la deroga al divieto di sub-concessione di cui all'articolo 17 — comma 2 — del capitolato speciale di appalto ricomprende le attività di notifica degli atti e delle ingiunzioni e di scansione dei documenti. Non è subappaltabile l'attività di rendicontazione;

- la dicitura “sgravi e discarichi” riportata all’articolo 3, punto 5, del capitolato speciale d’appalto, si riferisce esclusivamente alle somme indebite, cioè a quelle somme non dovute dal contribuente a causa di errori dell’ente e/o di circostanze oggettive nel frattempo intervenute (a puro titolo di esempio, la morte del contribuente). Le somme indebite, che danno diritto alla riduzione del minimo garantito, sono da considerarsi differenti da quelle inesigibili, di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del capitolato, per le quali, invece, non è prevista nessuna restituzione della quota di minimo garantito calcolato sulla lista di carico iniziale;
- la dicitura “Modalità di gestione della riscossione coattiva del contenzione” riportata nel disciplinare di gara, all’articolo 4 – offerta tecnica – numero 1, nonché all’articolo 5 – busta n. 2 – offerta tecnica – lettera a) – punto 1, è frutto di mero errore materiale. La dizione esatta è “Modalità di gestione della riscossione coattiva e del contenzioso”. L’attività di contenzioso a cui si fa riferimento è quella relativa alla difesa in giudizio contro eventuali ricorsi del contribuente per vizi di forma relativi all’attività di riscossione coattiva svolta dal concessionario. La remunerazione di tale attività è ricompresa nella misura dell’aggio di cui all’articolo 4, comma 1, del capitolato speciale d’appalto;
- il riferimento all’articolo 19 del D.Lgs 112/1999, contenuto all’articolo 6, paragrafo 3, del capitolato speciale d’appalto, è limitato alla disciplina delle modalità di discarico per inesigibilità. Il riferimento è da intendersi nel senso che il capitolato speciale d’appalto disciplina le modalità di discarico per inesigibilità nei contenuti previsti dall’articolo 19 del D.Lgs 112/1999. A tale normativa devono fare riferimento sia i concessionari di cui al D.Lgs 112/99, sia i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs 446/97;
- il capitolato speciale d’appalto prevede che l’aggio di riscossione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia posto sempre e per l’intera sua misura a carico del contribuente. Ciò si deve intendere sia nel caso il soggetto affidatario sia un concessionario di cui al D.Lgs 112/99, sia nel caso trattasi di un concessionario di cui all’articolo 53 del D.Lgs 446/97.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*